



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2023

NUMERO AFFARE 01436/2023

OGGETTO:

Ministero dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *«Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212»*.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0002527 in data 6 dicembre 2023 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina Perrelli;

Premesso:

1. Con la nota prot. n. 0002527 in data 6 dicembre 2023 il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso per il parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.

1.2. Il Ministero riferisce che nella materia didattica la delega regolamentare contenuta nella legge 21 dicembre 1999, n. 508 aveva già trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (nel prosieguo indicati come AFAM), ma che le modifiche normative successivamente intervenute, unitamente ai mutamenti organizzativi, alle criticità emerse e alla naturale evoluzione delle esigenze formative, hanno fatto insorgere la necessità di apportare delle modifiche alla disciplina di cui al d.P.R. n. 212 del 2005.

Alla luce delle modificazioni ritenute necessarie o comunque opportune, in punto di *drafting*, è stata adottata la tecnica redazionale della novella al fine di garantire e rendere maggiormente chiare, trasparenti e intelligibili le modifiche apportate dal presente schema di regolamento al d.P.R. 212 del 2005.

1.3. Il Ministero proponente ha, infine, specificato che la relazione, così come lo schema di decreto in oggetto e la documentazione allegata erano già state trasmesse al Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2022 e che vengono nuovamente trasmessi congiuntamente allo schema di d.P.R. sul reclutamento, a seguito del parere interlocutorio n.1924 del 5 dicembre 2022 e del parere di non luogo a provvedere n. 977 del 3 luglio 2023.

2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere, bollinato dal Ragioniere generale dello stato, è accompagnato dalla relazione al Ministro sottoscritta dal Ministro, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica bollinata, dall'analisi tecnico normativa - A.T.N., dall'analisi di impatto regolamentare - A.I.R., dalla Valutazione del NUVIR n. 182/22 VIII del 21 settembre 2022, dal parere del

Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 7 e 8 luglio 2022.

I precedenti

3. Con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022 la Sezione aveva restituito lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, elaborato nella precedente legislatura, al Ministero proponente evidenziando la *“stretta connessione esistente tra il presente schema di regolamento e quello relativo al nuovo sistema di reclutamento delle Accademie e dei Conservatori in istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che è stato restituito con parere interlocutorio al Ministero referente per una più approfondita riflessione su alcune importanti criticità rilevate.”*

3.1. La Sezione aveva anche suggerito al Ministero proponente con specifico riguardo allo schema di decreto in oggetto l'opportunità *“di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole e della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione”*.

4. Con la nota di trasmissione prot. n. 0001012 del 13 giugno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca ha nuovamente chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto.

4.1. Con parere definitivo n. 977 del 3 luglio 2023 la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di parere presentata da soggetto non legittimato, *“auspicando che la trasmissione del nuovo schema di regolamento, sottoscritta dal Ministro proponente e corredata da tutta la documentazione prescritta, avvenga anche all'esito di un attento riesame dell'intera gamma dei rilievi sollevati con il parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022, riesame che allo stato non appare essere stato compiuto, avendo il Ministero ritenuto sufficienti le modifiche apportate allo schema di d.P.R. in materia di procedure e modalità di reclutamento.”*

Considerazioni generali

5. Lo schema di decreto, oggetto della richiesta di parere, mira a fornire un corpo di norme omogeneo ed aggiornato entro il quale potersi muovere con l'autonomia che compete ad istituzioni di formazione superiore, quali sono quelle di alta formazione artistica musicale e coreutica, superando le disfunzioni dovute anche ad una normativa frammentata in decine di decreti ministeriali susseguitisi nel tempo; oltre che ad un impianto organizzativo, in materia didattica, fortemente centralizzato.

5.1. Quanto alle novità introdotte la Sezione ritiene di poter richiamare quanto già esposto nel parere interlocutorio n. 1924 del 5 dicembre 2022.

6. La Sezione ritiene opportuno non procedere all'esame analitico dell'articolato, in quanto alcune delle criticità rilevate, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale, inducono a ritenere sussistenti i presupposti per rimettere lo schema di decreto al Ministero referente al fine di indurre un'ulteriore riflessione sullo stesso, così come fatto anche in relazione al d.P.R. sul reclutamento.

7. Il primo profilo sul quale la Sezione ritiene necessario stimolare un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente riguarda la mancata acquisizione del concerto del Ministero dell'istruzione.

7.1. Nella relazione illustrativa il Ministero proponente afferma di ritenere il concerto del Ministro dell'istruzione, previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999, ormai superato in quanto il regolamento in esame coinvolge "funzioni e compiti di spettanza esclusiva del MUR". Infatti, con il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è stato soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le sue competenze sono state suddivise tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e segnatamente, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, al Ministero dell'università e della ricerca sono state attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo

Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

8. Tanto premesso la Sezione osserva che il regolamento di delegificazione, sottoposto al parere di questo Consiglio, contiene delle modifiche che sembrano idonee a incidere anche su materie di competenza del Ministro dell'istruzione.

A mero titolo esemplificativo la Sezione rileva che il novellato comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che le scuole (articolazioni che contengono uno o più corsi di studio) divengono strutture facoltative che le istituzioni possono o meno prevedere nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, il novellato comma 3 dell'articolo 7 prevede che *“gli istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico”* e il successivo comma 4 introduce delle equipollenze tra titoli.

8.1. Pertanto, richiamata la rilevanza non formale del momento codecisionale, rappresentato dal concerto che realizza una effettiva compartecipazione alla elaborazione del provvedimento o dell'atto per il quale l'autorità concertata esprime sulla proposta elaborata dall'autorità concertante una valutazione di compatibilità con gli interessi di cui è portatrice (Cons. Stato, n. 1083 del 2023), la Sezione evidenzia che nel caso in esame non appare sufficiente ad escludere il concerto del Ministro dell'istruzione l'*excursus* normativo, puntualmente evidenziato dal Ministero proponente, in quanto il regolamento sottoposto a parere appare idoneo ad incidere su competenze e funzioni del Ministero dell'istruzione.

8.2. Alla luce della predetta considerazione e nell'attuale vigenza dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, la Sezione ritiene che ricorrano i presupposti per richiedere il concerto del Ministero dell'istruzione sullo schema in questione, concerto richiesto anche in relazione allo schema di d.P.R. sul reclutamento.

9. Premesso che la suddetta criticità è di per sé sola idonea a giustificare l'adozione di un parere interlocutorio al fine di richiedere un'ulteriore riflessione da parte del Ministero proponente, la Sezione ritiene opportuno sottoporre nuovamente all'attenzione dello stesso l'opportunità:

- di una più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole;
- della previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione.

10. Alla stregua delle esposte considerazioni, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico del proposto schema di decreto, la Sezione ritiene di sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del parere nelle more degli approfondimenti istruttori indicati in motivazione.

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO
Cesare Scimia